REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti

Struttura Settore Difesa del suolo Savona e Imperia

Decreto del Dirigente

codice AM-1335

anno 2018

OGGETTO:

IM-Richiesta di concessione a derivare acqua ad uso idroelettrico dal bacino del Torrente Argentina in Comune di Montalto Ligure. Diniego istanza SEAM s.r.l. Pratica Arge 339. Risoluzione della concorrenza ordinaria a favore di Remna S.r.l.. Pratica Arge 337.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt.7 e 9;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e s.m.i. recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali*" ed in particolare il Titolo III capo IV "*Risorse idriche e difesa del suolo*";
- il D.P.R. 18/2/1999 n° 238 e s.m.i. recante "*Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche*";
- il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 15/2015;
- il Regolamento Regionale n.6 del 28.12.2017 recante norme per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua;

PREMESSO che

- la SEAM s.r.l. (C.F.01422600088) ha presentato domanda in data 10.4.2017, Prot. PG/2017/148829 – Pratica n. Arge 339 - per derivare acqua dal torrente Argentina, in Comune di Montalto Ligure, al fine di produrre energia elettrica;
- la Remna s.r.l. (C.F. 07405480968) ha presentato istanza in data 19.4.2017, Prot. PG/2017/156488 – Pratica Arge 337 - per ottenere la concessione a derivare acqua dal Torrente Argentina in Comune di Montalto Ligure per scopi idroelettrici, nella medesima zona individuata dalla SEAM s.r.l.;
- con nota PG/2017/236351 del 6.7.2017 l'istanza della Remna s.r.l. è stata dichiarata in concorrenza ordinaria, ai sensi del R.D.1775/1933 e R.R. 6/2017, con la domanda già agli atti d'ufficio presentata dalla SEAM s.r.l., sussistendo le condizioni previste dalla normativa vigente;
- nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche presentate, il Settore ha provveduto a richiedere all'Autorità di Bacino, per entrambe le ditte, l'espressione del parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art.7 R.D.1775/1933;

DATO ATTO che

- con nota PG/2018/173716 del 18.6.2018 il Settore Ecosistema Costiero e Acque, in virtù della Convenzione stipulata tra Regione Liguria e Autorità di Bacino, ha espresso il proprio parere negativo alla richiesta della SEAM s.r.l. in quanto ritenuta incompatibile con la previsione del Piano di Tutela delle Acque,
- che con nota PG/2018/173685 del 18.6.2018 il Sistema Ecosistema Costiero e Acque, in virtù della Convenzione stipulata tra Regione Liguria e Autorità di Bacino, ha espresso il proprio parere negativo alla richiesta della Remna s.r.l. in quanto ritenuta incompatibile con la previsione del Piano di Tutela delle Acque;
- con le note prot. PG/2018/195297 del 9.7.2018 e PG/2018/195303 del 9.7.2018 lo scrivente Settore ha provveduto a comunicare, ai sensi dell'art.10 bis L.241/1990, rispettivamente alla Remna s.r.l. e SEAM s.r.l., i motivi ostativi all'accoglimento delle rispettive istanze, assegnando il termine di 10 giorni per presentare memorie e documentazione;
- la SEAM, con nota PG/2018/202088 del 16.7.2018 e la Remna, con nota PG/2018/205212 del 19.7.2018, hanno presentato memorie al riguardo che lo scrivente Settore ha inoltrato al Settore Ecosistema Costiero e Acque, in vece dell'Autorità di Bacino, per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che

- con nota PG/2018/228205 il Settore Ecosistema Costiero e Acque, ha ritenuto le controdeduzioni presentate da Remna s.r.l. accoglibili e tali da superare il precedente parere negativo espresso, nel rispetto delle condizioni indicate nella stessa nota;
- con nota PG/2018/228665 il Settore Ecosistema Costiero e Acque ha confermato, in relazione alla domanda presentata dalla SEAM s.r.l., anche alla luce delle controdeduzioni presentate, che l'impianto non è conforme alla normativa del P.T.A. vigente e conseguentemente non assentibile, alla luce delle motivazioni nella stessa nota contenute, richiamate nel presente atto e sotto riportate in sintesi:
    - Il DMV, per come è strutturata l'opera, non è prioritario;
    - le modulazioni proposte non sono in grado di far rientrare l'impianto nei parametri quantitativi di utilizzo massimo previsti dal PTA;
    - la scala di risalita dell'ittiofauna presenta delle criticità costruttive che si ritiene la rendano inidoea allo svolgimento delle sue funzioni;

RITENUTO

- pertanto, alla luce di quanto sopra detto, considerata la natura obbligatoria e vincolante del parere di cui all'art.7 R.D.1775/1933, formulato in termini negativi, di dover negare la concessione di derivazione acqua a scopo idroelettrico, dal Torrente Argentina, in Comune di Montalto Ligure richiesta dalla SEAM s.r.l. con l'istanza del 10.4.2017 assunta a prot. PG/2017/148829;
- di risolvere, nel contempo, la concorrenza, dichiarata con nota del Settore PG/2017/236351 del 6.7.2017 tra le richieste in parola, a favore di Remna s.r.l., in quanto l'istanza della stessa è l'unica ad aver ottenuto il parere vincolante positivo dell'Autorità di Bacino;

DECRETA

1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di negare alla SEAM s.r.l. la concessione di derivazione acqua a scopo idroelettrico, dal Torrente Argentina, in Comune di Montalto Ligure richiesta con l'istanza assunta a prot. PG/2017/148829 del 10.4.2017 – Pratica n. Arge 339;

2. di risolvere, nel contempo, la concorrenza, dichiarata con nota del Settore PG/2017/236351 del 6.7.2017 tra le pratiche in parola, a favore di Remna s.r.l.Pratica n. Arge 337 , in quanto

l’istanza della stessa è l’unica ad aver ottenuto il parere vincolante positivo dell’Autorità di Bacino.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale delle Acque pubbliche con le modalità ed entro i termini individuati dagli articoli 18, 140 e seguenti del R.D. N. 1775/1933 (sessanta giorni), dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso se riguardante le controversie aventi ad oggetto quanto contemplato dalla normativa medesima. Per le controversie aventi ad oggetto quanto non contemplato dalle norme sopra riportate per la proposizione del ricorso si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice di procedura Civile.

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia
Enrico Pastorino

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.